

Emendamenti approvati

All'articolo 1.

Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: «altro Gruppo già costituito» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo misto». 4 Conseguentemente, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «E' tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico».

Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei»

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, può essere costituito un solo Gruppo o una sola componente politica all'interno del Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno».

Apportare le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14.», al comma 5 sopprimere la parola: «regionali»;

Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «nove».

Al capoverso «Art. 18.» dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, al fine di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.»

Al comma 1, capoverso «Art. 27», comma 3-ter, aggiungere le seguenti parole: «, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato».

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, sopprimere le parole: «, o un Presidente di Gruppo di pari consistenza numerica,»

Al comma 1, capoverso «Art. 109», apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sostituire la parola «due» con la seguente: «tre»;

Al comma 1, capoverso «Art. 135-ter.», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

All'articolo 2.

Al comma 1, al capoverso «Art. 23.» premettere il seguente: «Art. 16» All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi.»

Al comma 1, al capoverso «Art. 23», comma 1-bis, dopo le parole: «Parlamento europeo» inserire le seguenti: «eletti in Italia».

Al comma 1, capoverso «Art. 29.» sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori.».

Al comma 1, capoverso «Art. 40», comma 6-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «ridotto», con la seguente «diverso»

Al comma 1, capoverso «Art. 47.», al comma 1-bis aggiungere in fine il seguente periodo: «A seguito dell'audizione si può aprire un dibattito a sé stante.».

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 47.» inserire il seguente: «Art. 50» All'articolo 50, sostituire il comma 3 con i seguenti: «3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite. 4. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate. 5. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, 18 accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell'Assemblea."».

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:
«Art. 55» Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti :
«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, terzo e quarto periodo non può essere richiesta per le leggi di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135», inserire il seguente: «Art. 135-bis» All'articolo 135-bis il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.».

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente: «Art. 140» All'articolo 140, aggiungere in fine il seguente comma: « 2-bis. È possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione.».

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente: «Art. 145» All'articolo 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente per materia.»

Dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 2-bis. Al fine di incentivare la digitalizzazione e la dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli atti parlamentari, ove previste dal Regolamento sono sostituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale. Per le finalità di cui al comma precedente il Consiglio di presidenza definisce gli atti per i quali viene disposta la stampa e la distribuzione.»

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis (Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei senatori e dei Gruppi parlamentari) 1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi ed i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro competenza.».

All'articolo 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: «stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento della quota proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati ai bilanci del Senato. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato».

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 5-bis. (Disposizione finale) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma»

oltre ad una norma di coordinamento testuale.